

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

E

MINISTERO DELLA SALUTE

E

LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

E

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

FINALIZZATO A FAVORIRE LE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI

*NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE IN
AGRICOLTURA*

**Allegato tecnico per l'interscambio di informazioni sulla condizionalità
sociale**

Sommario

Sommario

1.1 PREMESSA.....	2
1.2 ACRONIMI E GLOSSARIO.....	2
1.3 REGISTRO DELLE MODIFICHE.....	2
1.4 UTENTI ABILITATI A INVIARE LE INFORMAZIONI	2
1.5 MODALITÀ SCAMBIO DATI.....	3
1.6 DATI DA ACQUISIRE	4
1.7 TABELLA NORMATIVA PER DETERMINAZIONE INDICE.....	6

1.1 PREMESSA

Questo documento è allegato e costituisce parte integrante del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della salute, le Regioni e Province autonome, e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l'attuazione della condizionalità sociale in agricoltura.

Il documento fornisce una descrizione delle informazioni che le "Autorità competenti" devono inviare ad Agea Coordinamento per poter applicare le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle regole sulla condizionalità sociale.

Considerate le evoluzioni e le modifiche che la disciplina della condizionalità sociale potrà subire nel tempo, l'allegato tecnico sarà costantemente aggiornato per recepire l'evoluzione della disciplina e garantirne la corretta applicazione.

1.2 ACRONIMI E GLOSSARIO

AG.E.A.	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
CUAA	Codice Unico Azienda Agricola
GdL	Gruppo di lavoro

1.3 REGISTRO DELLE MODIFICHE

1.0	Prima versione draft	27/05/2024
2.0	Versione rivista con GdL Condizionalità sociale	06/06/2024
3.0	Versione rivista con GdL Condizionalità sociale. Riviste le definizioni di Intenzionalità e Procedimento Sanzionatorio. Modificata il paragrafo: Modalità scambio dati per descrivere in maniera più chiara l'attività.	02/08/2024
4.0	Riviste le descrizioni degli attributi inseriti nei paragrafi 1.6 DATI DA ACQUISIRE e 1.7 TABELLA NORMATIVA PER DETERMINAZIONE INDICE	27/09/2024
5.0	Versione rivista a seguito delle osservazioni emerse nel corso della riunione tecnica in sede di Conferenza Stato- Regioni dell'8 gennaio 2025. Rivisti i paragrafi 1.1 PREMESSA, 1.4 UTENTI ABILITATI A INVIARE LE INFORMAZIONI, 1.5 MODALITA' SCAMBIO DATI, 1.6 DATI DA ACQUISIRE	17.01.2025

1.4 UTENTI ABILITATI A INVIARE LE INFORMAZIONI

Le Autorità deputate alla gestione delle informazioni sulla condizionalità sociale sono quelle di cui all'art. 2 del Protocollo d'intesa di cui al precedente punto 1.1. Premessa.

1.5 MODALITÀ SCAMBIO DATI

Al fine di rendere la richiesta pertinente e non eccedente le finalità, i dati a disposizione di Agea Coordinamento relativi alle Aziende che hanno fatto richiesta di aiuti nell'anno di interesse, con il dettaglio che segue:

CUAA	Denominazione	Tipo Dom.	Regione	Cod. Istat Regione	Provincia	Comune	Cod. Istat Comune
------	---------------	-----------	---------	--------------------	-----------	--------	-------------------

verranno condivisi con le "Autorità competenti" attraverso:

- un servizio REST in grado di esporre i dati descritti nel capoverso precedente per gli utenti abilitati a inviare le informazioni (come descritto al paragrafo 1.4) e muniti di sistemi informatici in grado di acquisire informazioni con questa modalità,
- un file excel protetto da password e contenente le informazioni con lo stesso dettaglio descritto al capoverso precedente per gli utenti abilitati a inviare le informazioni (come descritto al paragrafo 1.4) che non dispongono, al momento, di sistemi informatici in grado di realizzare un servizio di interoperabilità.

In entrambe le modalità sopra descritte, lo scambio delle informazioni avverrà attraverso canali di comunicazione sicuri.

L' estrazione dei dati da parte delle "Autorità competenti" (secondo il tracciato record dettagliato nel paragrafo: DATI DA ACQUISIRE) avverrà previa fornitura da parte di AGEA dell'elenco dei CUAA citati nel capoverso precedente.

In attesa di predisporre i servizi di interoperabilità, le informazioni saranno scambiate attraverso file in formato excel (o csv). Lo scambio delle informazioni avverrà attraverso canali di comunicazione sicuri. La riservatezza delle informazioni sarà assicurata dalla:

- codifica della denominazione dell'Ente accertatore,
- codifica della Norma di riferimento della sanzione (attraverso l'utilizzo di una tabella di codifica condivisa e aggiornata a seguito di modifiche della normativa),
- protezione dei file con password.

I dati relativi alle Aziende che hanno fatto richiesta di aiuto negli anni 2023 e 2024 saranno inviati da AGEA Coordinamento alle "Autorità competenti" successivamente alla stipula del Protocollo d'intesa.

I dati relativi alle Aziende che hanno fatto richiesta di aiuto a partire dall'anno 2025, saranno trasmessi da Agea alle "Autorità competenti" entro il 15 gennaio di ogni anno. (esempio: entro il 15 gennaio anno x + 1 per le aziende che hanno fatto richiesta di aiuti PAC per l'anno x).

Il primo invio di dati da parte delle "Autorità competenti" relativo alle sanzioni avvenute nel 2023 e nel 2024 dovrà essere inviato ad AGEA Coordinamento successivamente alla stipula del Protocollo d'intesa.

Le "Autorità competenti" trasmetteranno i dati di cui al successivo punto 1.6 Dati da acquisire:

- entro il 10 maggio di ogni anno, tenuto conto del termine di pagamento dei saldi aiuti a superficie, fissato al 30 giugno di ogni anno;

- entro il 10 settembre di ogni anno, tenuto conto dell'avvio del pagamento degli anticipi aiuti a superficie, fissato al 16 ottobre di ogni anno.

1.6 DATI DA ACQUISIRE

Ente accertatore	number	Tipologia Ente Accertatore 1 – Regioni-ASL
Anno solare	number	Anno solare della violazione nel formato aaaa. <i>Per tutti i controlli che hanno esitato in un atto di contestazione di non conformità l'anno viene rilevato dalla data della stessa. Per tutti i controlli che hanno avuto un esito favorevole e non vi è stata alcuna contestazione di irregolarità l'anno si riferisce alla data del primo accesso.</i>
CUAA	stringa	Codice fiscale del beneficiario del fascicolo. <i>Alcune imprese che nel periodo sono state sottoposte a controllo e magari hanno anche avuto un esito sfavorevole, potrebbero avere anche attività produttive di altri comparti (Metalmeccanico, Commercio, Legno ecc.), potrebbe essere utile indicare in una nota se il controllo negativo è relativo ad un comparto diverso da quello agricolo per valutare l'applicazione di sanzioni coerentemente con la possibile correlazione diretta con le domande PAC interessate.</i>
Norma di riferimento	stringa	Obbligatorio se Provvedimento sanzionatorio =SI. Codice esterno della tabella Elenco normativa determinazione indice (Fare riferimento alla Tabella

		Normativa per determinazione indice riportata di seguito)
Mancato rispetto per cause di forza maggiore	stringa	SI/NO/nullo
Mancato rispetto per ordine di una autorità pubblica	stringa	SI/NO/nullo
Intenzionalità	stringa	SI/NO/nullo in caso di informazioni nulle necessario individuare presso gli organi accertatori o da altri sistemi informativi le occorrenti informazioni per rilevare intenzionalità sia in ambito penale (colpa/dolo) che amministrativo.
Procedimento sanzionatorio	stringa	SI/NO Valorizzato a SI → c'è una sanzione. Valorizzato a NO → non c'è una sanzione. <i>Questo attributo consente di tenere traccia di tutti i procedimenti relativi all'anno di riferimento (vedi "Anno solare" anche se non comportano violazioni). Utile per un corretto monitoraggio delle attività, per ottenere informazioni sul rispetto delle normative e per orientare l'analisi di rischio.</i> <i>Per gli atti che generano atti "figli" (es. CNR) si prende l'atto figlio.</i> <i>In ordine logico questo campo del tracciato andrebbe spostato prima del campo "Norma di riferimento" il cui valore è condizionato.</i>
Inadempienza (solo in presenza di procedimento sanzionatorio = SI)	stringa	SI/NO Valorizzato a SI se l'azienda oggetto di procedimento sanzionatorio non ha adempiuto al pagamento della sanzione.
Sentenza o decisione definitiva (solo in presenza di	stringa	SI/NO/Nulla

procedimento sanzionatorio = SI)		Valorizzato a SI se la sanzione rilevata ha assunto carattere di definitività.
Numero di lavoratori >8	stringa	SI/NO/Nulla
Adempimento	stringa	SI/NO/nulla <i>Questa informazione si riferisce al passo dell'iter della procedura sanzionatoria in cui si specifica se il soggetto ha OTTEMPERATO alla prescrizione impartita rispetto alla violazione accertata.</i>
DATA INIZIO	data	Data inizio accertamento /nulla <i>Si riferisce alla data di inizio del controllo ovvero la data del primo accesso all'unità locale oggetto di ispezione. Può coincidere o meno con la data del fatto oggetto di contestazione.</i>
DATA FINE	data	Data fine accertamento /nulla <i>Si riferisce alla data di fine del controllo ovvero la data in cui la pratica/fascicolo del controllo è stato chiuso.</i>

1.7 TABELLA NORMATIVA PER DETERMINAZIONE INDICE

La tabella che segue mostra la codifica delle normative/decreti previste all'interno del fascicolo aziendale del SIAN. Il Codice esterno rappresenta l'attributo che deve essere utilizzato per consentire l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatici adottati dagli attori coinvolti.

Codice interno	Codice esterno	Normativa	Decreto
1	2019-1152-3-41A	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	2019-1152-3-41B	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 articolo 4, comma 1, lettera b)

3	2019-1152-3-41C	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 articolo 4, comma 1, lettera c)
4	2019-1152-3-51	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 articolo 5, comma 1
5	2019-1152-3-52A	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 articolo 5, comma 2, lettera a)
6	2019-1152-3-52B	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 articolo 5, comma 2, lettera b)
7	2019-1152-3-52C	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 articolo 5, comma 2, lettera c)
8	2019-1152-4	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 4 – Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro.	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 4, comma 1, lettera a)
9	2019-1152-5	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 5 – Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro.	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 4, comma 1, lettera a)
10	2019-1152-6	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 6 – Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta.	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 4, comma 1, lettera d).
11	2019-1152-8	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 8 – Periodo di prova.	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 7.
12	2019-1152-10	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 10 – Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 9.
13	2019-1152-13	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 13 – Formazione obbligatoria	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 11.

14	89-391-5	Direttiva 89/391/CEE Articolo 5 – Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 18, comma 1, lettera c).
15	89-391-6	Direttiva 89/391/CEE Articolo 6 – Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 29, comma 1.
16	89-391-7	Direttiva 89/391/CEE Articolo 7 – Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 17, comma 1, lettera b)
17	89-391-8A	Direttiva 89/391/CEE Articolo 8 – Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 43, comma 1, lettera a)
18	89-391-8E	Direttiva 89/391/CEE Articolo 8 – Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori	Decreto legislativo 81/2008 articolo 43, comma 1, lettera e)
19	89-391-91A	Direttiva 89/391/CEE Articolo 9 – Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 28, comma 2, lettera a)
20	89-391-91B	Direttiva 89/391/CEE Articolo 9 – Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro	Decreto legislativo 81/2008 articolo 28, comma 2, lettera b)

21	89-391-92	Direttiva 89/391/CEE Articolo 9 – Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l’attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 18, comma 1, lettera r)
22	89-391-10	Direttiva 89/391/CEE Articolo 10 – Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 36.
23	89-391-11	Direttiva 89/391/CEE Articolo 11 – Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 18, comma 1, lettera s)
24	89-391-12	Direttiva 89/391/CEE Articolo 12 – Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 37, comma 1.
25	2009-104-3	Direttiva 2009/104/CE Articolo 3 – Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 71, comma 1.
26	2009-104-41	Direttiva 2009/104/CE Articolo 4 – Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’Allegato V, parte II).
27	2009-104-42	Direttiva 2009/104/CE Articolo 4 – Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4,

			5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II).
28	2009-104-43	Direttiva 2009/104/CE Articolo 4 – Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II): diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2. <i>Più precisamente i punti da considerare ai fini dell'estrazione sono riportati di seguito:</i> Decreto legislativo 81/2008 Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II): 1.1, da 2.1 a 2.9, 2.11, 2.13, 2.15, 2.17, 3.1.1, da 3.1.3 a 3.1.7, 3.1.9, da 3.1.12 a 3.1.15, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, da 3.4.1 a 3.4.6, 4.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, da 4.4.1 a 4.5.13, 5.1.1, 5.1.2, da 5.1.5 a 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, da 5.6.2 a 5.6.5, 5.6.8, 5.6.9, 5.7.2, 5.7.4, 5.8.1, 5.8.2, da 5.9.2 a 5.11.4, da 5.12.2 a 5.13.7 da 5.13.10 a 5.15.1, 5.15.3, 5.15.4, 5.16.1
29	2009-104-5A	Direttiva 2009/104/CE Articolo 5 – Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 71, comma 8, lettera a)

30	2009-104-5B	Direttiva 2009/104/CE Articolo 5 – Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Decreto legislativo 81/2008 articolo 71, comma 8, lettera b)
31	2009-104-6	Direttiva 2009/104/CE Articolo 6 – L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 71, comma 7
32	2009-104-7	Direttiva 2009/104/CE Articolo 7 – Ergonomia e salute sul posto di lavoro.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 71, comma 6.
33	2009-104-8	Direttiva 2009/104/CE Articolo 8 – I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro. Articolo 9 – I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012.